UNIONTRASPORTI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Cda del 3/12/2019

Con delibera n. 426

Sommario

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione 3
Art. 2 Definizioni 3
Art. 3 Esclusioni 4
Art. 4 Presupposti per il conferimento dell'incarico 4
Art. 5 Limiti al conferimento dell'incarico 5
Art. 6 Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni 5
Art. 7 Individuazione del soggetto esterno 6
Art. 8 Conferimento di incarichi esterni in via diretta 7
Art. 9 Conferimento dell'incarico 8
Art. 10 Conferimento di incarico 8
Art. 11 Tipologie contrattuali 9
Art. 12 Pubblicazione e efficacia 9
Art. 13 Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico 9
Articolo 14 Liquidazione del compenso 10
Articolo 15 Liste di accreditamento di esperti 10
Articolo 16 Rinnovo e proroga dell'incarico 10
Articolo 17 Rinvio 10
Art. 18 Disposizioni transitorie 10

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, presupposti, limiti, modalità per il conferimento, da parte di UNIONTRASPORTI, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni a UNIONTRASPORTI, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario della suddetta UNIONTRASPORTI con il personale in servizio.

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento. Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche di carattere occasionale, ovvero prestazioni di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, non a carattere subordinato. Il presente regolamento non si applica agli incarichi fino a € 2.000,00, IVA e oneri di legge esclusi, per i quali, per motivi di economicità, sarà possibile procedere con affidamento diretto.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

1. *Incarichi di collaborazione*: si intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.

2. *Incarichi di studio*: si intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse di UNIONTRASPORTI, di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto.

3. *Incarichi di ricerca*: si intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta a UNIONTRASPORTI di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.

4. *Incarichi di consulenza*: si intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali UNIONTRASPORTI intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione.

Art. 3 Esclusioni

Fermi restando gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio di UNIONTRASPORTI, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati; gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore (per es. gli incarichi disciplinati dall'art. 91 D. Lgs. 163/2006 "Procedure di affidamento";

b) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata ma un mero rimborso delle spese (quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore);

c) ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne a UNIONTRASPORTI.

Art. 4 Presupposti per il conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi citati nel presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti da UNIONTRASPORTI esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti da intendersi cumulativi:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge a UNIONTRASPORTI ad obiettivi e progetti specifici e determinati e, in ogni caso, risultare coerente con le esigenze di funzionalità di UNIONTRASPORTI;

b) UNIONTRASPORTI deve avere preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione, l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;

d) la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;

e) in relazione all'oggetto dell'incarico, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 5 Limiti al conferimento dell'incarico

Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:

a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti full time alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

d) possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza solo nei casi espressamente consentiti dalla legge;

e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;

f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti da UNIONTRASPORTI e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;

h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;

i) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

Art. 6 Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni

Fermo restando quando previsto dal successivo art. 16 del presente Regolamento, UNIONTRASPORTI procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione adeguatamente pubblicizzate. In presenza dei presupposti di cui all'articolo che precede, viene autorizzata la pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento

dell'incarico, che viene contestualmente approvato. L'avviso è pubblicato sul sito di UNIONTRASPORTI e, fruendo di tutti i mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte di terzi e che meglio rispondano alla raccolta di candidature in linea per almeno 7 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso. L'avviso pubblico di selezione contiene i seguenti elementi:

a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;

b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) la durata dell'incarico;

d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della prestazione e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;

e) il compenso massimo da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;

f) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;

g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;

h) i criteri di selezione con particolare riferimento alla costituzione di una commissione ad hoc per ciascuna selezione, formata dai soggetti interessati e competenti in materia;

i) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;

j) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale di UNIONTRASPORTI, l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 7 Individuazione del soggetto esterno

UNIONTRASPORTI procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei curricula, dell'eventuale colloquio e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico. La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:

a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;

b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;

c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;

d) eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico.

UNIONTRASPORTI, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 6. All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito presente nella relazione di valutazione della selezione redatta e sottoscritta dall'apposita Commissione. Tale relazione sarà tenuta agli atti. È facoltà di UNIONTRASPORTI prevedere ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e / o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire.

Art. 8 Conferimento di incarichi esterni in via diretta

Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo che precede, e l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 6 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;

b) in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 6 senza pregiudicare gli interessi di UNIONTRASPORTI;

c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;

d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (fino a 2.000 euro, IVA e oneri di legge esclusi) e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;

e) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 Conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi si cui all'art. 1, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti, a seconda dei casi, con delibera del CDA o determinazione del Presidente, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5. La deliberazione del CDA o la determinazione del Presidente che conferiscono l'incarico in via diretta sono adeguatamente motivate e contengono, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali UNIONTRASPORTI non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 6, ma ha conferito l'incarico in via diretta. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.

Art. 10 Conferimento di incarico

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante contratto scritto che contiene i seguenti elementi:

a) le generalità dell'incaricato;

b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'oggetto della prestazione;

d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;

e) la durata del contratto;

f) l'ammontare del compenso, termini e modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;

g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;

h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;

i) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;

j) l'indicazione del Foro competente per le controversie che potranno insorgere tra UNIONTRASPORTI e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;

k) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale di UNIONTRASPORTI. Il Responsabile del procedimento deve adoperarsi, tempestivamente, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 11 Tipologie contrattuali

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per incarico di natura professionale si intende una prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti in possesso di partita IVA. Per prestazione occasionale s'intende una prestazione di lavoro autonomo, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, purché il compenso complessivamente percepito dall'incaricato non superi l'importo di € 5.000,00 annui, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Per incarico di collaborazione coordinata e continuativa si intende lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Ente, senza alcun vincolo di subordinazione. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

Art. 12 Pubblicazione e efficacia

UNIONTRASPORTI pubblica, sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'incarico stesso, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, con precisa indicazione del nominativo del soggetto incaricato e della ragione e dell'oggetto dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) il compenso relativo al rapporto di consulenza o di collaborazione. Le informazioni di cui al precedente comma restano pubblicate sul sito istituzionale di UNIONTRASPORTI per i tre anni successivi decorrenti dalla cessazione dell'incarico.

I contratti di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui al precedente comma e, nel caso di incarichi a dipendenti pubblici, a condizione che venga eseguita la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, II periodo, d.lgs. 165/2001.

Art. 13 Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico

Il Direttore o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell'incarico e, all'esito dello stesso, verifica l'attività svolta e i risultati ottenuti dell'incaricato, comunica, inoltre, al

Responsabile amministrativo di UNIONTRASPORTI il nullaosta al pagamento del compenso per le prestazioni fatturate.

Articolo 14 Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso pubblico di selezione e nel contratto sottoscritto dall'incaricato. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, si procede alla liquidazione del compenso solo dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al precedente art. 12.

Articolo 15 Liste di accreditamento di esperti

È facoltà di UNIONTRASPORTI creare, con apposito provvedimento del Direttore, una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività, denominati "Albi". UNIONTRASPORTI potrà avvalersi degli "Albi" di cui sopra, se ed in quanto istituiti, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento in luogo della procedura di cui al precedente art. 6, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

Articolo 16 Rinnovo e proroga dell'incarico

In nessun caso è ammesso il rinnovo dell'incarico. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Articolo 17 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed, in particolare, alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro autonomo, occasionale e prestazioni coordinate e continuative. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 18 Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.